CITTA' DI FINALE LIGURE

(PROVINCIA DI SAVONA)

DIRIGENZA AREA 2
Segreteria Comando

ORDINANZA N. 167

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA SOSTA SUL TERRITORIO COMUNALE DEI VEICOLI IN USO AGLI ESERCENTI LA PROFESSIONE SANITARIA IN VISITA DOMICILIARE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE COMANDANTE DI PM

PREMESSO che nelle diverse aree urbane del Comune di Finale Ligure, con maggiore frequenza nei periodi di alta presenza turistica, può risultare difficile parcheggiare facilmente un autoveicolo, specie in prossimità dei centri storici, considerato il numero di stalli di sosta non sempre adeguato rispetto al parco veicoli circolante sul territorio;

TENUTO CONTO che l'Amministrazione Comunale, in più occasioni è stata interessata per individuare opzioni che facilitino la possibilità per gli esercenti professioni sanitarie in visita domiciliare di parcheggiare per brevi periodi in prossimità del luogo di dimora dei pazienti, così da disbrigare con la dovuta celerità le attività connesse alle visite domiciliari;

CONSIDERTO che l'esigenza rappresentata all'Amministrazione risulta certamente connotata dai profili del pubblico interesse, meritando pertanto l'individuazione di soluzioni in deroga che consentano l'agevole dispiegamento delle prestazioni sanitarie nei confronti della popolazione residente/dimorante sul territorio;

CHE, vieppiù, l'iniziativa oggetto del presente atto è tesa a riscontrare anche le future, ulteriori, esigenze derivanti dal riordino del sistema sanitario regionale, orientato a valorizzare la medicina territoriale e i trattamenti domiciliari;

DATO ATTO che i centri urbani di Marina, Borgo e Varigotti sono regolamentati come zona a traffico limitato, nell'ambito dei quali la circolazione veicolare è disciplinata con apposito provvedimento, che limita l'accesso ad ore prestabilite e/o a particolari categorie di utenti e di veicoli;

RICHIAMATO l'art. 7, comma 4 del Codice della strada, con particolare riferimento al secondo capoverso, ove è prevista la possibilità di accordare deroghe - subordinate a particolari condizioni e cautele - alla disciplina vigente sulla circolazione e sosta dei veicoli anche agli esercenti le professioni sanitarie, nell'esercizio delle loro funzioni;

RAVVISATA pertanto, sulla base delle motivazioni tracciate ai paragrafi precedenti, la sussistenza degli elementi di diritto e di fatto che sostengono l'adozione di uno specifico atto che disciplini la circolazione e la sosta breve dei veicoli in uso agli esercenti le professioni sanitarie;

VISTI gli artt. 5, 6 ,7 e 159 del D.Lvo 30.04.1992 n. 285, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento di esecuzione del codice della strada;

VISTO l'art. 107 del D.L.vo n.267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

1) Su tutto il territorio comunale i veicoli in uso agli esercenti professioni sanitarie, nell'espletamento delle loro funzioni in occasione di prestazioni di carattere domiciliare, sono autorizzati alla sosta breve, in deroga alla disciplina vigente, come segue:

- per un tempo massimo di 30 minuti, nelle zone dove vige il divieto di sosta, esclusi i casi in cui il veicolo possa costituire pericolo od intralcio per la circolazione e/o il divieto indichi anche la rimozione forzata;
- per un tempo massimo di 30 minuti, nelle zone a pagamento istituite a norma dell'art. 7 comma 1 lettera f) del Codice della strada;
- per un tempo massimo di 30 minuti, negli stalli riservati ai residenti ed in quelli riservati alle operazioni di carico e scarico merci;
- per un tempo massimo di 30 minuti in ambito ZTL, previa comunicazione della targa del veicolo al Servizio Viabilità della Polizia Locale, esplicitando la motivazione di esigenza di operare la prestazione sanitaria domiciliare.

2) Le autorizzazioni in deroga declinate al punto 1) saranno considerate ammissibili **solo nel caso in cui l'esercente la prestazione sanitaria esponga dietro il parabrezza del veicolo, in maniera ben visibile, originale del contrassegno fornito dall'Ordine di appartenenza del prestatore, unitamente all'indicazione dell'orario di inizio sosta mediante disco orario o altra modalità che possa essere considerata equivalente.**

3) Gli ufficiali e agenti di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992 ss.mm.ii. Verificheranno il rispetto dei termini imposti con la presente ordinanza.

4) Copia di questo provvedimento sarà trasmessa in formato elettronico a Finale Ambiente Spa.

AVVERTE

Che a norma dell'art.3 c.4° della L.07/08/1990 n. 241, avverso alla presente Ordinanza, in applicazione della L.06/12/1971 n°1034, chiunque via abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione al T.A.R. o, in alternativa, entro 120 gg. con ricorso straordinario al Capo dello Stato

Finale Ligure, 28/09/2022 DIRIGENTE-COMANDANTE PM

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate